

Art. 34

ZONA INDUSTRIALE DI ESPANSIONE (C4)

Questa zona è riservata alla realizzazione degli edifici, impianti produttivi di tipo industriale e attrezzature connesse con l'attività principale quali:

uffici aziendali , laboratori di ricerca, magazzini, silos autorimesse e simili, essendo consentita altresì la residenza del solo personale di sorveglianza.-

All'Autorità Comunale, su parere conforme dell'Ufficio Sanitario è data facoltà di non rilasciare la licenza edilizia per costruzioni destinate al deposito o alla lavorazione di materie pericolose, nocive o maleodoranti.-

Il rilascio della licenza edilizia, è subordinata al parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario per quanto riguarda i provvedimenti antiinquinanti.-

La densità di fabbricazione, i tipi edilizi e le altre disposizioni riguardanti la fabbricabilità sono riportati sulla tabella allegata facente parte integrante del presente testo di Norme.

In questa zona è obbligatoria l'approvazione del piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata prima del rilascio di qualsiasi licenza edilizia: nel piano debbono essere riservate le aree di cui all'art. 5 del D.M. 2/4/1968.

“Nota Bene – Nel caso di aree inserite nel Piano ASI regolarmente approvato le indicazioni della presente Variante generale al PRG – riferite al citato Piano ASI – si ritengono ammissibili nella misura in cui le stesse – fatte salve le direttive dello stesso Piano ASI – costituiscono una più idonea specificazione – a livello di PRG comunale – del piano territoriale, con conseguente apposizione di vincoli ed indicazioni prescrittive proprie di un PRG (quale ad esempio il rispetto degli standards del D.M. 2/4/68 n. 1444, l'individuazione di aree particolari da salvaguardare ecc.)”.